



CONDIZIONI GENERALI FORNITURA DI SERVIZI DI TRADUZIONE

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il servizio di traduzione consiste nella mera e fedele trasposizione in altra lingua di un testo mantenendone ferma la qualità e le caratteristiche originarie.

Le correzioni al testo e le interpretazioni di significato, che non siano necessarie ed indispensabili ad una buona traduzione, si considerano interventi creativi sul testo, estranei pertanto al servizio di traduzione.

Articolo 2

Obblighi del Committente

Il committente si impegna a comunicare al fornitore tutte le informazioni relative ai servizi richiesti, con particolare riferimento a: destinazione d'uso della traduzione, tempi di consegna, modalità di consegna, terminologia tecnica da utilizzare, materiale di riferimento utile allo svolgimento della traduzione.

Articolo 3

Modalità di esecuzione della prestazione

Il termine entro cui eseguire la prestazione, decorre dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione dell'incarico unitamente al materiale da tradurre.

La presente prestazione esclude qualsiasi accordo di continuità.

L'incarico dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, a cura di personale con preparazione linguistica adeguata ed esperienza professionale consolidata.

Articolo 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

Come corrispettivo per i servizi di traduzione ricevuti, il Committente corrisponderà al Fornitore la somma pattuita, sia essa prevista per il singolo incarico o per un determinato periodo.

Il Committente è tenuto al rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti dal Fornitore per la prestazione di tali servizi; tali spese e oneri saranno anticipatamente preventivati dal Fornitore.

Articolo 5

Facoltà di recesso

In caso di recesso unilaterale dal presente contratto da parte del Committente, dopo che ne sia iniziata l'esecuzione, questi è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti limitatamente all'opera effettivamente svolta, delle spese sostenute e del mancato guadagno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2227 c.c.

Articolo 6

Difformità e vizi della prestazione

Decorsi cinquanta giorni dalla data della fattura relativa all'opera consegnata al Committente, il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per i vizi che siano riconosciuti o riconoscibili facendo uso della opportuna diligenza. Trascorso tale periodo e nel caso in cui il Committente

richiedesse un'ulteriore verifica e revisione dell'opera già fatturata, il Fornitore si impegna a rivedere l'opera quantificandone il corrispettivo.

Articolo 7

Controversie

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dallo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Articolo 8

Obbligo di Riservatezza

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati dal Fornitore, in virtù del presente contratto.

Salvo dichiarazione contraria del Committente, la documentazione fornita da questi al Fornitore sarà, al termine dell'incarico, trattenuta al solo scopo di archiviazione.

Articolo 9

Limiti di efficacia del presente contratto

Le parti sono vincolate esclusivamente a quanto stabilito con il conferimento del singolo incarico e con l'approvazione delle presenti condizioni generali di contratto.

La proposta del Committente di variazioni all'incarico conferito, successiva al momento di conclusione del contratto, dovrà essere espressamente approvata dal Fornitore e potrà comportare la modifica dei termini per l'esecuzione della prestazione e del corrispettivo pattuito.

Articolo 10

Sicurezza informatica

Il Fornitore deve assumere tutte le misure necessarie, ai sensi dell'art. 15 legge n. 675 del 1996 e del D.P.R. n. 318 del 1999, per proteggere i suoi propri dati e/o software dalla eventuale contaminazione di virus che circolino sulla rete Internet.

Il Fornitore non potrà essere tenuto responsabile in caso di contaminazione dei materiali informatici inviati al Committente, a seguito di propagazione di virus oppure di altre infezioni informatiche.

Articolo 11

Norma di rinvio

L'esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore alla data di conclusione del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle precedenti disposizioni.